CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 25 gennaio 1895, Pres. BIANCHI P., Est. SCHANZER; Parroco di S. Pietro in Monopoli (AVV. COSI) c. Ministero Interni.

Opera pia — Concentramento — Proposta relativa — Pubblicazione — Termine — Ricorso — Voto della Giunta provinciale (L. 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, art. 34, 68). Opera pia — Concentramento — Lasciti affidati al parroco — Fondi integranti altra beneficenza (L. 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, art. 54).

Il termine di otto giorni per la pubblicazione delle proposte di concentramento di un' Opera pia, di cui agli art. 34 e 68 della legge 17 luglio 1890, non è perentorio né stabilito a pena di nullità. (1)

Il termine di trenta giorni per ricorrere al prefetto contro la proposta di concentramento decorre dal giorno in cui tale proposta fu effettivamente pubblicata. (2)

Il voto emesso dalla Giunta prov. amm. sul concentramento di un' Opera pia é un semplice parere consultivo, contro cui non è ammesso ricorso e che non occorre notificare agli interessati. (3)

È soggetto a concentramento il lascito d'una rendita annuale per i poveri, ancorché ne venga affidata la erogazione al parroco, ma come semplice amministratore. (4)

Sono esclusi dal concentramento nella Congregazione di carità i fondi destinati ad elemosine, che servano ad integrare una forma di beneficenza esercitata da un Istituto non sottoposto a concentramento, solo però quando tale destinazione risulti dalle tavole di fondazione. (5)

Le parrocchie non possono annoverarsi fra gli Istituti di beneficenza. (ó)

La Sezione, ecc. (*Omissis*.) — Attesoché non sono attendibili i due mezzi con cui il parroco di San Pietro in Monopoli sostiene in linea pregiudiziale la nullità della procedura di concentramento chiusasi col decreto reale impugnato.

Non regge il primo mezzo, perché, se pel combinato disposto degli art. 34 e 68 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza le proposte di concentramento debbono essere pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali, non può dirsi nullo il procedimento sol perché nel caso in esame la proposta fu pubblicata il nono giorno, anziché negli otto giorni. Infatti, quando anche si volesse ritenere prescritta a pena di nullità la formalità della pubblicazione della proposta, non potrebbe ritenersi lo stesso per il *termine* della pubblicazione, chiaro essendo come la garanzia che la legge intese accordare consista nell'obbligo della pubblicazione e non nel termine di questa, fissato in otto giorni per riguardi di pura convenienza amministrativa; il che risulta anche più evidente quando si consideri che secondo il citato art. 68 l'altro termine di trenta giorni, entro cui gl'interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni, decorre dal giorno della effettiva pubblicazione della proposta.

Non regge il secondo mezzo, con cui il parroco si pretende leso nel suo diritto di difesa perché non gli fu notificato il voto della Giunta provinciale amministrativa favorevole al concentramento, voto di cui, a suo avviso, avrebbe potuto gravarsi con ricorso al Re, a' termini dell'art.42, prima dell'emanazione del decreto di concentramento. Basta a tal proposito notare che questo voto, richiesto dall'art.68, è un semplice parere di cui il Governo tiene il conto che meglio crede, ma che non ha nulla di comune colle deliberazioni prese dalla Giunta provinciale amministrativa in veste di autorità tutoria, alle quali unicamente si riferisce il disposto dell'accennato art.42, che stabilisce i modi d'impugnare le deliberazioni medesime.

Attesoché, per quel che riguarda il merito, non ha fondamento la deduzione con cui si nega al lascito Manfredi la natura di un istituto di pubblica beneficenza. Il testatore volle che tutta intera la rendita annuale del suo patrimonio fosse dal parroco erogata a vantaggio dei poveri, né pensò in alcun modo di favorire la parrocchia; di guisa che si riscontrano nel lascito quelle caratteristiche di autonomia le quali lo fanno apparire un patrimonio separato da quello della parrocchia, su cui il parroco non ha che un semplice diritto di amministrazione, e che, indipendentemente da una formale erezione in ente morale, presenta gli elementi della personalità giuridica, in forza della sua destinazione e in forza dell'implicito riconoscimento dell'autorità pubblica, alla quale, per confessione dello stesso parroco, furono sempre sottoposti i conti di gestione.

Attesoché il quarto mezzo, con cui subordinatamente si contesta trattarsi nella specie di un istituto elemosiniero, anche se fosse fondato, non basterebbe a dimostrare 1' illegittimità del concentramento, poiché, se per l'art.54 questa misura é obbligatoria per gl'istituti elemosinieri, essa deve secondo l'art.56, applicarsi di regola anche agli istituti non elemosinieri che si trovino nelle condizioni dall'articolo stesso determinate; e ad ogni modo poi l'art.57, con formula larghissima, ammette il concentramento di ogni genere d'istituzioni di beneficenza non contemplate negli articoli precedenti.

Attesoché col quinto e sesto mezzo, cambiando sistema di attacco, ed ammettendo che i fondi del lascito Manfredi sieno fondi elemosinieri, il parroco tenta di farli rientrare nell'eccezione stabilita dal capoverso dell'art.54, che sottrae al concentramento i fondi destinati ad elemosina quando servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitati da istituzione non sottoposta a concentramento. E lo tenta sotto un doppio aspetto: prima, invocando il disposto dell'art. 106, lettera e, del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in relazione all' art. 55 della legge, e poscia sostenendo che i fondi in discorso servono ad integrare la beneficenza che, secondo le discipline ecclesiastiche, spetta esercitare alla parrocchia. Ora, quanto al primo aspetto, l'art.106 del regolamento, lettera e, dice destinati ad integrare altra forma di beneficenza, ai sensi dell'art.54 della legge, i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni prevedute dall'art.55, ma non v'é dubbio che dispone ciò soltanto in rapporto ad una attuale o futura destinazione derivante da tavole di fondazione o statuti, e quindi avente la stessa stabilità di questi, non già in rapporto ad una destinazione dipendente dall'arbitrio dell'amministratore e mutabile a beneplacito di esso; imperocché se, come nel caso, la destinazione speciale non é scritta nella legge della fondazione, manca ogni guarentigia per ritenerla durevole. Ed è appunto tale guarentigia che è presupposta perché si possa prescindere dal concentramento, che, secondo il concetto della legge e del regolamento, mira precisamente a dare ai fondi elemosinieri di preferenza una delle speciali destinazioni enumerate in modo dimostrativo nell' art. 55.

Sotto il secondo aspetto la tesi del ricorrente, già in altre occasioni proposta a questo Collegio, fu da esso dichiarata inammissibile. Sia pure la carità tra gli obblighi del parroco secondo le leggi ecclesiastiche, ma da ciò non consegue che la parrocchia, ente ecclesiastico e di culto per eccellenza, possa considerarsi come istituto di beneficenza. E siccome d'altra parte l'espressione « istituzione non sottoposta a concentramento », usata nel capo verso dell'art.54 della legge in parola, non può aver tratto se non alle istituzioni regolate dalla legge medesima, così é chiara 1' inapplicabilità del detto capoverso alla parrocchia.

Attesoché finalmente coll'ultimo mezzo il ricorrente impugna il decreto di concentramento per la pretesa mancanza di ragioni d'opportunità amministrativa che valgano a giustificarlo. Se non che é da osservare che in ordine ad istituti destinati a beneficenza puramente generica, quale é il lascito Manfredi, l'opportunità del concentramento é ritenuta dalla stessa legge, che la prescrive come regola; laonde non occorre in questi casi allegare in appoggio del concentramento particolari ragioni di convenienza, ma occorre invece allegarle contro il concentramento che s'impugna; ciò che il parroco non ha potuto fare.

Per questi motivi, rigetta, ecc.